



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
LICEO CLASSICO "Cicognini"  
LICEO DELLE SCIENZE UMANE "Rodari"



Prato, 23/11/ 2011

Prot. n. 6836/A26

## CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO

Anno scolastico 2011-2012

Intesa sottoscritta dal rappresentante della parte pubblica, Dirigente Scolastico pro-tempore prof. Mario DI CARLO e le RSU d'istituto, nelle persone della Prof.ssa Tiziana BUCCI rappresentante Gilda-UMANS e prof. Giuseppe GUIDA rappresentante CGIL-Scuola.  
La contrattazione ha avuto inizio con la riunione del 15/09/2011

### TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica ISS "Cicognini-Rodari" di Prato.
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 2011-12
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto nell'arco di tempo che va dal 15 luglio al 31 agosto, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratti integrativo.
4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo tra le parti.

#### Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

### TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

#### CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

#### Art. 3 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nelle seguenti attività:
  - a. Contrattazione integrativa
  - b. Informazione preventiva
  - c. Informazione successiva

- d. Interpretazione autentica, come da art. 2.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

#### **Art. 4 – Rapporti tra RSU e Dirigente**

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

#### **Art. 5 – Oggetto della contrattazione integrativa**

1. **La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.**
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto della presente contrattazione/informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del vigente CCNL:
  - a. criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge 146/1990, modificata e integrata dalla legge 83/2000 (art. 6, co. 2, lett. j);
  - b. attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 6, co. 2, lett. k);
  - c. criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari (art. 6, co. 2, lett. l);
  - d. compenso per il personale coinvolto nei progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9, co. 4);
  - e. compenso per i docenti titolari di funzioni strumentali al POF (art. 33, co. 2);
  - f. compenso per i docenti individuati dal dirigente quali suoi collaboratori (art. 34, co. 1);
  - g. modalità di retribuzione delle prestazioni del personale ATA eccedenti l'orario di servizio, purché debitamente autorizzate dal Dirigente (art. 51, co. 4);
  - h. indennità e compensi relativi alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione e alle aree di personale interno alla scuola (art. 88, cc. 1 e 2).
  - i. proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
  - j. piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale;
  - k. criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;

- l. criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
- m. utilizzazione dei servizi sociali;
- n. criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
- o. tutte le materie oggetto di contrattazione;
- p. modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;
- q. criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica. Ritorni pomeridiani;
- r. criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto;
- s. nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
- t. verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.

Il Dirigente fornisce l'informazione preventiva e successiva alla parte sindacale nel corso di appositi incontri, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

## CAPO II - DIRITTI SINDACALI

### Art. 6 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale i locali della scuola, concordando con il Dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
4. Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

### Art. 7 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 8 del vigente CCNL di comparto, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno cinque giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.

5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, per cui n. 3 unità di personale ausiliario saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

#### **Art. 8 – Permessi retribuiti e non retribuiti**

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il Dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al Dirigente.

#### **Art. 9 – Referendum**

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il Dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

### **TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA**

#### **Art. 10 – Collaborazione plurime del personale docente**

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del vigente CCNL.
2. I relativi compensi sono a carico del FIS dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

#### **Art. 11 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA**

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, anche oltre l'orario d'obbligo sentito il DSGA.
2. Nell'individuazione dell'unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:
  - a. specifica professionalità
  - b. sede presso cui effettuare la prestazione aggiuntiva
  - c. disponibilità espressa dal personale
3. Il Dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
4. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.

5. Per particolari attività il Dirigente - sentito il DSGA - può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

## **PARTE SECONDA- TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO**

### **TITOLO PRIMO – NORME GENERALI**

#### **Art. 12 – Risorse**

1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:
  - Gli stanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali all'offerta formativa
  - Gli stanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici del personale ATA
  - Gli stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR
  - Lo stanziamento previsto per corsi di recupero
  - Lo stanziamento previsto per le attività complementari di educazione Fisica
  - Lo stanziamento previsto per ore eccedenti in sostituzione di colleghi assenti
  - Eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti
  - Altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della scuola, a seguito di accordi, convenzioni od altro
  - Eventuali contributi finalizzati dei genitori.
2. Per l'a.s. 2011/2012 le risorse di cui al comma precedente ammontano a: **€ 14.196,05** pari alle funzioni strumentali, da suddividere tra le 7 Funzioni strumentali attivate. Il finanziamento comunicato dal MIUR per incarichi specifici è di **€ 6.921,84**.
3. Per l'a.s. 2011/2012 il Fondo dell'Istituzione Scolastica di **€ 156.649,12**, al netto dell'Indennità di Direzione di **€ 5.891,88**, di cui il 75% destinato ai docenti pari a **€ 117.486,84** e il 25% destinato al personale A.T.A. pari a **€ 39.162,28**. Per l'anno scolastico 2011/2012 lo stanziamento previsto per le ore eccedenti è pari ad **€ 4.609,71** e lo stanziamento previsto per il progetto presentato riguardante le attività complementari alla pratica sportiva è pari ad **€ 8.593,60**.
4. Le economie relative al Fondo di istituto 2010/2011 con modalità cedolino unico ammontano ad **€ 27.596,05** di cui € 21.834,21 per il personale docente e € 5.761,84 per il personale ATA.
5. Le economie relative allo stanziamento per i corsi di recupero delle carenze formative degli studenti ammontano ad **€ 4.190,67**.
6. Lo stanziamento da parte del M.I.U.R per il recupero estivo dei debiti avverrà a seguito di monitoraggio.

#### **Art. 13 - Attività finalizzate**

1. I fondi finalizzati a specifiche attività a seguito di apposito finanziamento, qualsiasi sia la provenienza, possono essere impegnati solo per tali attività, a meno che non sia esplicitamente previsto che i risparmi possano essere utilizzati per altri fini.

#### **Art. 14 - Criteri per la suddivisione del Fondo di Istituto**

1. Le risorse del fondo delle istituzioni scolastiche vengono suddivise tra le diverse figure professionali presenti nella scuola sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal POF e dal Regolamento di Istituto.

2. Il fondo di riserva, se stanziato e non utilizzato, entrerà a far parte della dotazione dell'anno successivo.

#### **Art. 15 – Stanziamenti**

1. Al fine di realizzare quanto stabilito nell'articolo precedente, sulla base dell'art. 88 del CCNL, vengono definiti i seguenti stanziamenti di seguito riepilogati e analiticamente descritti nell'allegato "Proposta Prospetto risorse finanziarie oggetto di contrattazione di Istituto- a.s. 2011/2012":
  - a) la somma necessaria per i compensi ai collaboratori del dirigente, pari ad € **7.225,00**
  - b) la somma necessaria a riconoscere il compenso forfetario per la flessibilità organizzativa e didattica ai docenti del Liceo Rodari, per un totale pari a € **9.895,98**
  - c) la somma necessaria per il Coordinamento classi pari ad € **23.555,22** (21 ore per una classe, 30 ore per 2 classi e 5 h. in più per i coordinatori delle classi prime)
  - d) la somma necessaria per i responsabili delle aree disciplinari pari ad € **5.296,44**
  - e) la somma necessaria per i referenti e membri di commissione e attività da definire di competenza del Dirigente pari a € **11.266,55**
  - f) la somma necessaria a retribuire il personale docente impegnato nei Progetti previsti dal POF, pari a € **39.371,52**
  - g) le attività attinenti alla sicurezza Decreto Leg.vo 81/2008 sono previste in € **2.810,83**
  - h) ore eccedenti sostituzione colleghi assenti € **4.609,71**.
  - i) Corsi di recupero sono previste in € **39.899,51**
  - j) Corsi di recupero estivi sono previsti € **4.190,67** quali economie anno precedente. Se dovessero esserci somme non utilizzate per altre voci sarà incrementata la somma stanziata.
  - k) Fondo A.T.A (pari al 25%) € **39.162,28** prestazioni di lavoro straordinario, progetti previsti dal POF, intensificazione lavoro e sostituzione colleghi assenti.
  - l) Incarichi specifici pari ad € **6.921,84**.
  - m) Non viene istituito un fondo di riserva.
2. Nel caso che in corso d'anno si rendessero disponibili nuove risorse, il Dirigente scolastico si incontrerà con le R.S.U per la destinazione ai docenti di compensi per attività di programmazione per aree disciplinari e il presente accordo verrà aggiornato; lo stesso avverrà nel caso si rendessero necessarie delle modifiche, anche a seguito di una nuova articolazione del Piano Annuale.

#### **Art. 16 - Conferimento degli incarichi**

- 1 - Il Dirigente Scolastico conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
- 2 - Nell'atto di conferimento dell'incarico verrà indicato anche il compenso spettante.

#### **Art. 17 – Individuazione**

1. Il Dirigente Scolastico individua i docenti a cui affidare lo svolgimento delle attività aggiuntive ed extracurricolari sulla base dei criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti, della disponibilità degli interessati e delle diverse professionalità secondo equità, omogeneità e trasparenza.
2. Qualora nell'ambito di un Progetto, sia interno alla scuola che assunto in convenzione con Enti esterni, sia prevista esplicitamente anche l'indicazione dei docenti, il Dirigente conferirà l'incarico a tali docenti
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti

### **Art. 18 - Collaboratori del Dirigente**

1. I collaboratori del dirigente scolastico, da retribuire con il fondo di istituto sono quelli di cui all'art. 34 del CCNL 2007.
2. A tali docenti spettano i seguenti compensi, in misura forfetaria annua:
  - a. **docente che svolge funzioni vicarie, € 4.675,00**
  - b. **docente responsabile di sede, € 2.550,00**

### **Capo III - Personale ATA**

#### **Art. 19 - Quantificazione delle attività aggiuntive**

1. Le attività aggiuntive svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione verranno retribuite.

#### **Art. 20 - Recuperi compensativi**

1. Possono essere disposti recuperi compensativi in alternativa al pagamento delle attività aggiuntive, salvo diversa richiesta degli interessati.

#### **Art. 21 - Incarichi specifici**

1. Su proposta del DSGA, il dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) da attivare nella scuola
2. Il dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
  - professionalità specifica richiesta, documentata sulla base dei titoli di studio e/o professionali e delle esperienze acquisite
  - disponibilità degli interessati
  - anzianità di servizio

Per quest'anno sono stati attivati n° 14 incarichi specifici così distribuiti: n° 3 per Assistenti Amministrativi, n° 2 per Assistenti Tecnici e n° 9 per Collaboratori Scolastici.

Gli art. 7 tra i coll.ri scol.ci sono 6, di cui 4 in servizio presso il Liceo Rodari e 2 presso il Liceo Cicognini.

#### **Art. 22 – Termini e modalità di pagamento**

I compensi saranno liquidati entro il mese di agosto 2012. In ogni caso il pagamento è subordinato all'effettiva assegnazione dei relativi fondi all'istituzione scolastica e all'approvazione del presente contratto da parte dei revisori contabili.

### **PARTE TERZA - SICUREZZA ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO**

*(art. 72 e 73 del CCNL del 29/11/2007)*

#### **Art. 23 - Soggetti tutelati**

1. I soggetti tutelati sono tutti coloro che nell'istituzione scolastica prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato.
2. Ad essi sono equiparati tutti gli studenti dell'istituzione scolastica nella quale i programmi e le attività d'insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l'uso di laboratori con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l'uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro, ivi comprese le apparecchiature fornite di videotermini.
3. Sono, altresì, da ricomprendere, ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze, anche gli studenti presenti a scuola in orario curricolare ed extracurricolare per iniziative complementari ivi realizzate.

4. Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, avendo a qualsiasi titolo diritto di presenza presso i locali dell'istituzione scolastica si trovino all'interno di essa.

#### **Art. 24 - Documento per la valutazione dei rischi**

1. Il documento di valutazione dei rischi è redatto dal dirigente scolastico che può avvalersi della collaborazione di esperti degli enti locali proprietari dell'edificio o di esperti preposti alla tutela e alla sicurezza dei lavoratori.
2. Il documento viene visionato annualmente per tenere conto delle eventuali variazioni intervenute.
3. Ciascun lavoratore (docente e non docente) non solo deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute, ma anche di quella delle altre persone presenti nell'istituzione scolastica su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni, conformemente alle istruzioni ed ai mezzi forniti, osservando le disposizioni e le istruzioni ricevute, utilizzando in maniera corretta strumenti e materiali, sviluppando anche in questa maniera un'azione di tutela/prevenzione attiva con il proprio comportamento e con l'esercizio della vigilanza e di tutela/prevenzione passiva segnalando ai referenti disfunzioni, carenze, guasti e proponendo/suggerendo eventuali soluzioni.
4. L'attenzione dei docenti e dei non docenti per la sicurezza è distintiva della qualità dell'offerta formativa.
5. All'inizio di ogni anno i responsabili dei laboratori e delle aule speciali cureranno e aggiorneranno i codici di comportamento per definire i comportamenti pericolosi e gli standard minimi di sicurezza.

#### **Art. 25 - Pronto soccorso ed emergenza**

1. Il dirigente scolastico nomina gli addetti al pronto soccorso e all'emergenza, garantendo sempre la presenza a scuola della squadra addetta.
2. Il compito dei lavoratori addetti all'emergenza è, in relazione ai rispettivi incarichi, quello di:
  - predisporre i numeri telefonici di emergenza;
  - curare la manutenzione dei presidi medici e delle attrezzature antincendio controllandone la validità, la scadenza e la loro sostituzione;
  - attivarsi direttamente, in caso di emergenza, per assicurare, in attesa dell'intervento dei vigili del fuoco e degli operatori sanitari un primo intervento antincendio o le cure di primo soccorso.

#### **Art. 26 - Tutela della salute nella scuola**

1. In ottemperanza delle vigenti norme di tutela della salute nei luoghi pubblici è ribadito il divieto di fumare in tutti i locali dell'istituzione scolastica.
2. La trasgressione del divieto di fumo è sanzionata con la procedura e l'ammenda prevista dalla legge.
3. La contestazione dell'infrazione e l'elevazione dell'eventuale sanzione pecuniaria, come previsto dalla legge, è addebitata alla responsabilità di tutto il personale in servizio, sia esso con rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.

#### **Art. 27 - Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi**

1. Il dirigente scolastico direttamente o tramite il personale del servizio di prevenzione e protezione, ai sensi del Decreto legislativo n° 81 del 9/4/2008, indice almeno una volta all'anno una riunione di prevenzione e protezione dei rischi, alla quale partecipano lo stesso dirigente, o un suo rappresentante che la presiede, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il rappresentante dei lavoratori della sicurezza.

2. Nel corso della riunione il Dirigente scolastico sottopone all'esame dei partecipanti il documento sulla sicurezza, l'idoneità dei mezzi di protezione individuale, i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute.
3. La riunione non ha poteri decisionali, ma carattere conoscitivo.
4. Il dirigente scolastico deciderà se accogliere in tutto o in parte suggerimenti scaturiti dalla riunione, assumendosi tuttavia la responsabilità di non tenere conto degli eventuali rilievi documentati nell'apposito verbale che dovrà essere redatto in ogni riunione.

#### **Art. 28 - Attività di informazione, di aggiornamento e di formazione**

1. Tutto il personale è obbligato a seguire l'attività informativa di cui all'art. 20 del decreto Leg.vo 81/2008 fuori dall'orario di servizio.
2. Nei limiti delle risorse disponibili saranno realizzate attività di formazione e di aggiornamento nei confronti dei dipendenti e, ove necessario, degli studenti.
3. I contenuti minimi della formazione sono quelli individuati dal D.I. lavoro/sanità del 16/1/97 richiamati al comma 2 del precedente art. 50 e del Decreto Leg.vo 81/2008.

#### **Art. 29 - Prove di evacuazione**

1. Sarà effettuata annualmente almeno una prova di evacuazione dell'istituto secondo lo specifico piano.
2. Saranno effettuate annualmente prove antincendio e specifiche per fronteggiare eventi sismici in collaborazione con ASL, ENPI, VV.FF., VAB, ecc., compatibilmente con le disponibilità istituzionali e con le risorse disponibili.

#### **Art. 30 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza**

1. Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, disciplinate dalle norme contenute nel decreto legislativo 81/2008, le parti concordano su quanto segue:
  - a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge; egli segnala preventivamente al Dirigente Scolastico le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il responsabile del servizio prevenzione e protezione o dal suo sostituto;
  - b) la consultazione da parte del dirigente scolastico, prevista dal decreto legislativo 81/2008, si deve svolgere in modo tempestivo. In occasione della consultazione il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte e opinioni che devono essere verbalizzate. Inoltre, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'istituzione scolastica; è altresì consultato in merito all'organizzazione della formazione regolamentate dal decreto legislativo 81/2008;
  - c) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione;
  - d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fare delle informazioni e della documentazione ricevuta un uso strettamente connesso alla sua funzione;
  - e) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista dal decreto legislativo 81/2008 che deve prevedere un programma base minimo di 32 ore. I contenuti della formazione sono quelli previsti dal suddetto decreto e dal D.I. lavoro/sanità del 16/1/97 con possibilità di percorsi formativi aggiuntivi in considerazione di particolari esigenze:

- f) il rappresentante dei lavoratori della sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali;
- g) per l'espletamento dei compiti previsti dal decreto legislativo 81/2008, i rappresentanti per la sicurezza oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizzano appositi permessi orari pari a 40 ore annue per ogni rappresentante. Per l'espletamento e gli adempimenti previsti dal decreto legislativo 81/2008 il predetto monte ore e l'attività sono considerati tempo di lavoro.

**Art. 31 – Fondo per il finanziamento degli interventi per la sicurezza**

Per tutti gli interventi relativi alla sicurezza (esclusi quelli a carico dell'Ente proprietario dell'immobile), nel Programma annuale dell'istituto scolastico viene prevista un'apposita voce con Fondi stanziati dall'Amministrazione provinciale e da finanziamenti Statali per la sicurezza. Tale importo è aggiuntivo e distinto dal Fondo dell'istituzione scolastica per remunerare incarichi esterni.

**PARTE QUARTA - NORME TRANSITORIE E FINALI**

**Art. 32 - Norme relative al corrente anno scolastico**

1- Quanto già deciso nelle sedi competenti in merito alle materie oggetto del presente contratto, sulla base della normativa a suo tempo vigente, rimane in vigore per il corrente anno scolastico.

**Art. 33 - Proroga degli effetti**

1- Gli effetti del presente contratto sono prorogati fino alla stipula di un nuovo contratto integrativo di istituto

Prato, 23 novembre 2011

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente scolastico Mario Di Carlo .....

PARTE SINDACALE

RSU Giuseppe Guida .....

Tiziana Bucci.....

SINDACATI

CGIL .....  
 UIL .....  
 GILDA .....  
 SNALS .....